

LEGGE N. 183/2014

“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”

Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle diverse peculiarità dei diversi settori produttivi, nel rispetto dei seguenti principi:

a) Con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

- 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
- 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso strumenti telematici e digitali;
- 3) regolazione dell'accesso alla CIG solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (es. ferie, banche ore) eventualmente destinando una parte delle risorse destinate alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
- 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione alla rotazione ;
- 5) previsione di maggiore compartecipazione ai costi delle imprese utilizzatrici;
- 6) riduzione degli oneri contributivi e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
- 7) revisione della CIGO, della CIGS e dei fondi di solidarietà fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione;
- 8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà.

- b) *Con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:*
- 1) rimodulazione dell'Aspi con omogeneizzazione della disciplina;
 - 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere retributive rilevanti;
 - 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi con estensione anche ai co.co.co., fino al suo superamento, con previsione di un periodo di sperimentazione almeno biennale;
 - 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
 - 5) eventuale introduzione di una prestazione ulteriore dopo l'Aspi per i lavoratori con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
 - 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a prestazioni assistenziali.
- c) Coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario con meccanismi ed interventi che incentivino, la ricerca attiva di una nuova occupazione come previsto dal comma 4, lett. v).
- d) Previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lett. a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla p.a..
- e) Adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione o a programmi di formazione.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti;
- b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte di dipendenti;
- c) istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione;
- d) *coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo dell'azione dell'Agenzia;*
- e) attribuzione all'Agenzia delle competenze in materia di Aspi, politiche attive e servizi per l'impiego;
- f) razionalizzazione degli Enti e degli uffici, per evitare sovrapposizioni;
- g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al

collocamento obbligatorio per favorirne l'inclusione sociale e avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

- h) far confluire, in via prioritaria, nell'Agenzia personale proveniente da uffici soppressi;
- i) individuare il comparto contrattuale dell'Agenzia, per garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- j) determinare la dotazione organica dell'Agenzia;
- k) rafforzamento delle politiche di monitoraggio dei servizi;
- l) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati e disoccupati;
- m) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi erogati;
- n) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione, che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico e previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione proporzionate alle difficoltà di collocamento;
- o) introduzione di modelli sperimentali per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;
- p) previsione di meccanismi di raccordo e coordinamento tra Agenzia e Inps al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e di sostegno al reddito;
- q) previsione di meccanismi di raccordo tra Agenzia e Enti che si occupano di incentivi all'autoimpiego;
- r) mantenimento in capo al Ministero del Lavoro delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- s) mantenimento in capo alle Regioni della programmazione delle politiche attive del lavoro;
- t) attivazione del soggetto in cerca di lavoro secondo percorsi personalizzati;
- u) valorizzazione del sistema informatico per la gestione del mercato del lavoro;
- v) integrazione del sistema informatico con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato;
- w) completamento semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti per cittadini e imprese, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro;
- b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione, delle norme che creano contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
- c) unificazione delle comunicazioni alle P.A. per gli stessi eventi (es. infortuni sul lavoro), ponendo in capo alle amministrazioni l'onere di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- d) divieto per le P.A. di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
- e) rafforzamento sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica;
- f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto della natura formale della violazione, e valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
- g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- h) individuazione delle modalità organizzative e gestionali per svolgere, in modalità telematica, tutti gli adempimenti legati alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro;
- i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino e delle banche dati di politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
- j) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) valutazione della coerenza tra le forme contrattuali esistenti e il tessuto occupazionale e il contesto produttivo, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
- b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
- c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
- d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza scuola e lavoro;
- e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economica, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte;
- f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
- g) introduzione, anche in via sperimentale, di un compenso orario minimo per tutti i rapporti di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di co.co.co., nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- h) possibilità, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 del D.Lgs n. 276/03, di estendere il ricorso al lavoro accessorio per le attività occasionali, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">i) abrogazione delle forme contrattuali incompatibili con le disposizioni introdotte dal decreto;j) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro. |
|--|--|

Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi per la revisione delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nel rispetto dei seguenti principi:

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, anche graduale, della prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale, anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;c) introduzione del <i>tax credit</i> (incentivo per le lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e sotto una certa soglia di reddito);d) incentivazione di accordi collettivi per la flessibilità dell'orario di lavoro e l'impiego dei premi di produttività, anche attraverso il telelavoro;e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al Ccnl in favore del genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali fornite dalle aziende e dai fondi o Enti Bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative;g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;i) estensione dei principi suddetti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;j) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|--|---|